

Il personale ATA si rifiuta di prestare servizio oltre le sei ore in occasione delle visite dei revisori. Che fare?

(Dott. Giorgio Chambeyron)

La programmazione dei lavori dei collegi dei revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche deve essere stabilita tenendo conto delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 29 del 20 ottobre 2005 nonché di quelle diramate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con nota prot. n. 12844 del 26 novembre 2002, ove viene fissato il limite ordinario di due giornate lavorative per la visita di tutte le II.SS. dell'ambito territoriale. Ciò normalmente costringe i presidenti dei collegi dei revisori (ai quali, ai sensi dell'art. 59 primo comma D.I. 44/2001, compete la convocazione dei collegi) a programmare le visite presso le scuole, a rotazione, anche nelle ore pomeridiane. Programmazione che è comunque bene far pervenire con largo anticipo ed in forma ufficiale.

Orbene potrebbe accadere che il personale ATA comunichi al dirigente scolastico di non essere disponibile a prestare servizio oltre le sei ore giornaliere in occasione delle visite dei revisori dei conti.

Nel prendere in esame tale evenienza occorre innanzitutto premettere che di fronte ai doveri d'ufficio, funzionali all'interesse pubblico, non hanno valenza giuridica alcuna le “manifestazioni di disponibilità” del personale dipendente. Lo stesso personale è infatti obbligato a eseguire la prestazione di lavoro così come disposta dall'amministrazione non potendosi comunque prefigurare nessun gravame di anticipata acquisizione della disponibilità del personale stesso da parte del datore di lavoro (*ius est norma agendi*).

In proposito particolarmente utile risulta essere la giurisprudenza della Corte di Cassazione civile, sez. Lavoro, 5 agosto 2003, n. 11821 in tema di lavoro straordinario. Osserva la Corte: *“quando la contrattazione collettiva preveda la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie, l'esercizio di tale facoltà deve intendersi affidato, in ragione dei poteri direzionali di questo e della corrispondente subordinazione del dipendente, alla discrezione dello stesso datore di lavoro, con la conseguenza che, secondo l'articolo 2697 del codice civile, grava sul prestatore d'opera l'onere di provare, a giustificazione del rifiuto di corrispondere alla richiesta, una inaccettabile arbitrarietà della medesima, (Cass. 7 aprile 1982, n. 2161) ed, in relazione a tale previsione, il detto rifiuto da parte del lavoratore, se le prestazioni domandate sono contenute nei limiti di legge, può concretare un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, a condizione*

peraltro che il potere discrezionale dell'imprenditore di richiedere la prestazione dello straordinario sia stato esercitato secondo le regole di correttezza e buona fede, poste dagli articoli 1175 e 1375 cod. civ, nel contenuto determinato dall'articolo 41, comma secondo, della Costituzione (Cassazione 19 febbraio 1992, n. 2073)."

In merito giova ricordare che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito della cosiddetta "privatizzazione" operata con il D.Lgs. 29/93 (ora D. Lgs. 165/2001) sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono regolati contrattualmente a mezzo dei contratti collettivi di lavoro.

D'altronde, anche volendo apprezzare un ipotetico interesse individuale a non prestare lavoro oltre le sei ore, tale interesse deve necessariamente cedere il passo dinanzi all'interesse pubblico il quale, una volta rispettati dall'amministrazione i postulati di legittimità e di buona amministrazione, rimane senz'altro prevalente.

Non può infatti scivolare in secondo piano l'importante funzione pubblica di garanzia svolta dai collegi dei revisori dei conti, organismi indipendenti, composti da soggetti terzi rispetto agli altri organi delle II.SS. (dirigente, consiglio d'Istituto, ecc...), designati dagli enti che in maggior misura concorrono al finanziamento della scuola pubblica. I componenti dei collegi sono scelti tra professionisti, della p.a. e non, che garantiscono, nell'attuale articolazione dei collegi, una pluralità di competenze la quale è sinonimo di elevata professionalità ed affidabilità nella delicata funzione costituita dall'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.Lgs. 286/99 svolti sulla gestione nell'interesse della collettività.

I dirigenti scolastici rivestono qualifica dirigenziale e quindi, ai sensi degli articoli 5 e 25 del D.Lgs. 165/2001 nonché 1 e 2 del CCNL area V della dirigenza, agiscono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e sono tenuti ad assumere ogni determinazione organizzativa utile ad assicurare la massima funzionalità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione degli uffici loro affidati. Pertanto dovrà essere loro cura, utilizzando gli strumenti previsti dal contratto di lavoro, dalla contrattazione d'istituto, dal piano delle attività e dalla vigente legislazione (straordinario del DSGA, ore aggiuntive, riposi compensativi, flessibilità, articolazione dell'orario di lavoro, turnazioni, ecc.), assicurare la presenza di tutto il personale occorrente in occasione dei lavori dei collegi che si dovessero protrarre nelle ore pomeridiane al fine di consentire il compimento delle verifiche.

Si aggiunge che in ogni caso le istanze dei dipendenti di fattispecie analoga a quella in parola, soprattutto se palesemente infondate, devono essere considerate in maniera del tutto autonoma da parte dei dirigenti scolastici, i quali potrebbero anche valutare, qualora lo ritenessero

opportuno, se il contenuto di tali istanze sia o meno in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 89 - obblighi del dipendente - del vigente CCNL comparto scuola.

Per quanto sopra, si deve concludere che la trasmissione di simili note al collegio dei revisori, al fine di ottenerne una valutazione o comunque una condivisione sulla posizione da adottare, appare non solo inopportuna ma del tutto inutile atteso che la valutazione del contenuto delle comunicazioni interne del personale esula dalla sfera di attribuzioni dei collegi dei revisori essendo attinente esclusivamente al rapporto dipendente-datore di lavoro.

*Pubblicato su *Condividere il diritto* 0/2007 pp. 29-30